

Convenzione Costitutiva

Modificato con deliberazione di Assemblea Consortile
n. 15 del 22.07.2024

Convenzione costitutiva del CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI "Centro di Produzione e Diffusione di Cultura, Formazione Arte, Spettacolo - Ente di Supporto all'Azione Educativa.

Tra la Provincia di Lecco, la Provincia di Monza e della Brianza e i Comuni di Barzanò, Barzago, Bulciago, Casatenovo, Cassago Brianza, Correzzana, Cremella, Missaglia, Monticello Brianza, Nibionno, Sirtori, Triuggio, Viganò si conviene e si stipula quanto segue:

1 - Al CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI "Centro di produzione e diffusione di Cultura, Arte, Spettacolo – Ente Gestore di servizi di supporto all’Azione Educativa” succede, di diritto, conservandone la personalità giuridica pubblica, Il CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI "Centro di Produzione e Diffusione di Cultura, Formazione Arte, Spettacolo - Ente di Supporto all'Azione Educativa".

2 - IL CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI, dotato di propria capacità di agire per la gestione di servizi a rilevanza sociale con autonomia gestionale ha le finalità:

- promuovere, presso gli immobili di sua proprietà, attività di formazione permanente anche d’eccellenza, in accordo con soggetti pubblici e privati;
- promuovere e gestire attività culturali che, prendendo avvio dalle realtà civiche del territorio, attivino positive collaborazioni con enti e associazioni diversi;
- ospitare attività culturali in partenariato con enti pubblici e privati e realizzare convegni, corsi, seminari ed altre attività a carattere formativo o divulgativo;
- promuovere il turismo culturale in ambito locale, con particolare riferimento al patrimonio storico, culturale, architettonico e paesaggistico della Brianza così da assicurare al complesso un ruolo baricentrico nella promozione dell’attrattività, secondo obiettivi di sviluppo sostenibile, garantendo la fruizione di visite e manifestazioni anche a persone con disabilità;
- promuovere la relazione e la collaborazione con l’associazionismo, il volontariato e gli enti del terzo settore del territorio della Brianza, del territorio dei Comuni e degli Enti consorziati e convenzionati operanti nell’ambito della cultura e della formazione;
- promuovere accordi di collaborazione e progettazione e gestione di servizi culturali, mostre, eventi con le associazioni culturali, di volontariato e del terzo settore;
- promuovere, anche con la collaborazione e la stretta relazione con le realtà associative locali, la conoscenza, la fruizione e la partecipazione da parte dei cittadini degli enti consorziati e convenzionati alle attività culturali e di formazione permanente;
- provvedere alla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare sia direttamente sia attraverso altri soggetti individuati mediante procedure previste dalla normativa;
- organizzare e gestire ogni servizio complementare all’attività educativa, culturale e scolastica del territorio per agevolarne e garantirne la fruizione anche con la istituzione di premi e borse di studio;
- promuovere la raccolta di fondi e reperire le risorse finanziarie necessarie alla propria attività istituzionale, realizzando o partecipando a progetti sostenuti da fondi europei, nazionali, regionali o locali.

Nel rispetto delle finalità indicate il complesso immobiliare può essere ristrutturato, recuperato e restaurato anche con insediamento di eventuali strutture ricettive a supporto, in collaborazione o attraverso altri soggetti pubblici o privati, con apposita convenzione.

3 - Il Consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2040, termine che potrà essere prorogato sempre che permangano gli scopi per i quali il Consorzio è stato costituito. Esso potrà essere sciolto in qualsiasi momento, anche prima della scadenza, per disposizione di legge o nel caso di formale e motivata richiesta dei consorziati i quali complessivamente rappresentino almeno i due terzi delle quote patrimoniali e nel contempo rappresentino almeno la metà dei membri componenti l'Assemblea. In caso di scioglimento del Consorzio il suo patrimonio verrà trasferito agli Enti Consorziati in ragione della partecipazione degli stessi.

Ciascuno degli Enti potrà volontariamente ritirarsi dal Consorzio e tale recesso verrà recepito con provvedimento dell'Assemblea Consortile contenente le opportune modifiche da apportare alla Convenzione ed allo Statuto tramite approvazione da parte degli Enti consorziati.

Il recesso avrà decorrenza dal 1 gennaio del terzo anno successivo alla sua comunicazione. L'Ente che recede rimane comunque obbligato per gli impegni con effetti permanenti già assunti alla data della comunicazione del recesso. All'Ente recedente, se non diversamente stabilito dall'Assemblea in ordine al pregiudizio e all'impossibilità del conseguimento degli scopi e oggetto sociali che potrebbe derivarne all'ente, spetterà la liquidazione della propria quota patrimoniale (il cui valore viene determinato alla data di efficacia del recesso) al momento dello scioglimento del Consorzio.

4 – Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata consortile è consentita l'adesione di altri Enti pubblici al Consorzio dopo la sua istituzione. Gli enti interessati devono formalizzare la richiesta almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare, dichiarando di accettare la presente Convenzione e lo Statuto.

L'Assemblea consortile esamina la richiesta determinando anche l'ammontare dei conferimenti cui è subordinata la partecipazione, calcolato con riferimento allo stato patrimoniale ed al bilancio di esercizio dell'ente al momento di presentazione della domanda.

I criteri di attribuzione delle quote sono stabiliti con deliberazione di Assemblea che tenga conto di quanto indicato nel comma precedente ed in relazione alla definizione del conferimento finanziario del nuovo ente si procederà alla nuova suddivisione delle quote di partecipazione fra gli enti associati.

L'accettazione della domanda di ammissione presentata da altri Enti Pubblici presuppone la necessaria revisione della presente Convenzione e dello Statuto, da approvarsi da ciascun soggetto associato.

5 - Per le questioni di particolare importanza o gravità attinenti l'attività del Consorzio, l'Assemblea o il Consiglio di Amministrazione devono richiedere parere consultivo a tutti gli Enti partecipanti al Consorzio se lo richiedono i rispettivi componenti:

a) dell'Assemblea, se rappresentanti almeno un terzo delle quote;

b) del Consiglio di Amministrazione, se rappresentanti la maggioranza dei componenti.

Il parere deve essere comunicato entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il parere s'intende espresso favorevolmente.

Gli atti fondamentali del Consorzio devono essere trasmessi a tutti gli Enti aderenti al Consorzio. Sono considerati atti fondamentali ai sensi dell'art. 31, comma 3 del T.U.E.L 267/2000, quelli indicati dall'art. 13 dello Statuto.

6 - La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di partecipazione, deve assicurare la medesima identica cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli Enti partecipanti indistintamente.

Si conviene che ciascun Ente facente parte del Consorzio ha diritto di sottoporre direttamente al Consiglio di Amministrazione proposte e problematiche attinenti l'attività consorziale.

La risposta e le risoluzioni conseguenti devono pervenire all'Ente richiedente tempestivamente e comunque entro il termine di giorni 90 dalla data di ricevimento della proposta o della richiesta.

7 - Ciascun Ente consorziato partecipa alla gestione consortile e si accolla l'onere finanziario dell'attività di essa secondo le seguenti quote percentuali:

Tabella A)

ENTE	N. ABITANTI AL 31/12/2022	Quote Percentuali %
BARZAGO	2.369	1,60%
BARZANO'	5.003	3,34%
BULCIAGO	2.918	1,96%
CASATENOVO	13.251	8,89%
CASSAGO BRIANZA	4.399	2,95%
CREMELLA	1.689	1,13%
CORREZZANA	3.165	2,12%
MISSAGLIA	8.847	5,93%
MONTICELLO BRIANZA	4.132	2,77%
NIBIONNO	3.579	2,40%
SIRTORI	2.799	1,88%
TRIUGGIO	8.690	5,83%
VIGANO'	2.084	1,40%
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	-	28,90%
PROVINCIA DI LECCO	-	28,90%

fatto salvo quanto previsto dagli artt. 4, 3° comma, e 7 dello Statuto.

L'Assemblea determina, con la deliberazione di approvazione del bilancio, le quote percentuali di partecipazione degli enti che finanziano unicamente le spese generali e di investimento. Nelle spese generali rientrano esclusivamente le spese del personale assunto a tempo determinato e indeterminato, le utenze e le pulizie degli immobili, le spese professionali per le progettazioni culturali e/o direzioni artistiche e/o per la candidatura a bandi di finanziamento, la comunicazione istituzionale. Le altre spese per la formazione, la scuola di musica e le offerte/attività culturali vengono ripartite sulla base di apposite deliberazioni/accordi di programma/protocolli d'intesa tra gli enti soci e non soci che intendano liberamente sostenerle secondo i criteri da definirsi in Assemblea. Tali criteri dovranno necessariamente tenere in considerazione i seguenti indirizzi:

1. Preventiva pubblicazione di un Avviso Pubblico per la raccolta delle Manifestazioni di Interesse - da effettuarsi entro il 30 giugno di ogni anno – al fine di permettere agli Enti Soci (di patrimonio) e agli Enti Convenzionati, o che intendono convenzionarsi, di scegliere quanti e quali eventi intendano opzionare tra le varie proposte progettate e calendarizzate dal Consorzio.
2. La formalizzazione del rapporto tra l'Ente e il Consorzio dovrà avvenire mediante sottoscrizione di una convenzione (o di altro atto idoneo) di durata minima triennale, con rinnovo automatico salvo esplicita disdetta di una delle parti, da comunicare entro 90 giorni dalla naturale scadenza della stessa.
3. La convenzione dovrà prevedere la compartecipazione degli Enti Convenzionati ai costi generali del Consorzio, sotto forma di un "contributo di solidarietà" annuale che prescinde dal numero di attività/eventi culturali richiesti dall'Ente Convenzionato medesimo e i cui valori saranno stabiliti dall'Assemblea, sulla scorta della dimensione demografica dell'Ente richiedente e anche dei costi per la progettazione, l'organizzazione e la calendarizzazione della rassegna.
4. Le convenzioni potranno essere sottoscritte in qualsiasi periodo dell'anno. Fatto salvo che per ottenere la fruizione dei servizi entro il medesimo anno della richiesta, la sottoscrizione dovrà avvenire precedentemente all'Avviso Pubblico per la raccolta delle Manifestazioni di Interesse.
5. Il prezzo degli eventi proposti e facenti parte della manifestazione di interesse dovrà essere formulato evidenziando sia il costo vivo del singolo evento, sia la quota-parte del costo sostenuto dal Consorzio per la progettazione, l'organizzazione e la calendarizzazione della rassegna.

L'effettiva potestà d'intervento di ciascun Ente nei processi decisionali in sede di Assemblea viene sempre correlata in misura proporzionale alla quantificazione dell'accollo finanziario sopportato tramite le quote percentuali di cui alla **Tabella A**).

Per i Comuni le quote di partecipazione di cui alla **Tabella A**) vengono commisurate alla popolazione residente legale di ciascun Comune al 31 dicembre calcolata alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati dell'ISTAT.

Per le Province la relativa quota viene determinata nel 28,90 %.

Per quanto riguarda le spese in conto capitale potrà essere previsto un maggiore concorso provinciale previa specifica determinazione dei competenti organi dell'Amministrazione Provinciale. Di tali maggiori concorsi si terrà conto in caso di scioglimento del Consorzio secondo quanto previsto al precedente punto 3).

8 - Il Foro di Lecco avrà giurisdizione e competenza esclusiva sugli eventuali conflitti fra un Ente associato ed il Consorzio in ordine all'attività concernente i servizi in oggetto del Consorzio stesso.

9 - Oltre l'osservanza dello Statuto i consorziati si ritengono impegnati ad applicare quelle altre disposizioni consorziali dirette ad assicurare il regolare andamento dell'amministrazione dei servizi.

10 - La proroga del Consorzio si considera perfezionata al momento della sottoscrizione della presente convenzione da parte di tutti gli Enti aderenti.

Letta, approvata e sottoscritta con firma digitale, ai sensi della L. 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., art. 15, comma 2-bis da:

COMUNE DI BARZANO'

COMUNE DI BARZAGO

COMUNE DI BULCIAGO

COMUNE DI CASATENOVO

COMUNE DI CASSAGO BRIANZA

COMUNE DI CORREZZANA

COMUNE DI CREMELLA

COMUNE DI MISSAGLIA

COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA

COMUNE DI NIBIONNO

COMUNE DI SIRTORI

COMUNE DI TRIUGGIO

COMUNE DI VIGANO'

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

PROVINCIA DI LECCO